

## CXIII.

## TORNATA DEL 9 DICEMBRE 1901

## Presidenza del Presidente SARACCO.

**Sommario.** — *Sunto di petizione — Elenco di omaggi — Ringraziamenti — Giuramento dei senatori Ponsiglioni e Rossi Luigi — votazione a scrutinio segreto — Seguito della discussione del disegno di legge: « Conservazione dei monumenti e degli oggetti d' antichità e d' arte » (N. 30) — Approvazione dell' art. 11 bis proposto dai senatori Carta Mameli e Pellegrini, dopo dichiarazioni ed osservazioni dei senatori Codronchi, relatore, Carta-Mameli e Balestra — All' art. 12 parlano i senatori Chigi-Zondadari, Codronchi, relatore, ed Odescalchi — Approvazione degli articoli 12 e 13 — All' art. 11 parlano i senatori Bordonaro, Codronchi, relatore, il ministro della pubblica istruzione ed il senatore Balestra — Approvazione dell' art. 14 — All' art. 15 parlano i senatori Guarneri, Codronchi, relatore, e Di Camporeale — Approvazione dell' art. 15 con l' aggiunta proposta dal senatore Guarneri, e degli articoli 16, 17, 18, 19 e 20 — Sull' aggiunta proposta dal senatore Bordonaro all' art. 21, già approvato in altra tornata, parlano, oltre il proponente, i senatori Carle, Vitelleschi, Codronchi, relatore, Di Sambuy ed il ministro della pubblica istruzione — Rinvio all' Ufficio centrale della proposta di aggiunta fatta dal senatore Bordonaro — Risposta del ministro della pubblica istruzione ad una domanda del senatore Carta-Mameli — Rinvio del seguito della discussione alla tornata successiva — Giuramento del senatore Gandolfi — Chiusura di votazione — Risultato di votazione.*

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti i ministri della pubblica istruzione e della guerra.

CHIALA, *segretario*, dà lettura del processo verbale della precedente tornata, il quale viene approvato.

**Sunto di petizione.**

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario Chiala di dar lettura del sunto di una petizione pervenuta al Senato.

CHIALA, *segretario*, legge :

N. 17. — Il signor Salvatore di Pasquale, contabile presso il distretto militare di Siracusa fa istanza al Senato perchè sia modifi-

cato il disegno di legge relativo ai quadri degli ufficiali, in quella parte che riguarda gli ufficiali inferiori contabili.

(Petizione mancante di autenticità).

**Elenco di omaggi.**

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario Chiala di dar lettura dell' elenco degli omaggi pervenuti al Senato.

CHIALA, *segretario*, legge :

Fanno omaggio al Senato :

Il ministro della pubblica istruzione del volume XI delle *Opere di Galileo Galilei*;

Il direttore del R. osservatorio del Col-

legio Romano dei volumi I e II, 3<sup>a</sup> serie, delle *Memorie del R. Osservatorio medesimo*;

Il direttore della rivista mensile *Lo stato civile italiano* di alcuni esemplari delle sue pubblicazioni;

Il prof. Alfonso Merlini di un suo opuscolo intitolato: *La colonizzazione interna*;

Il presidente del Consiglio di amministrazione della ferrovia del Gottardo della 29<sup>a</sup> relazione (Gestione 1900);

Il presidente della Camera dei Signori di Prussia, della *Rivista degli argomenti trattati dalla stessa Camera*;

Il presidente dell'Accademia dei Lincei, del volume contenente *Notizie degli scavi di antichità*, comunicate alla detta Accademia;

Il R. avvocato generale erariale, della *Relazione sulla situazione delle liti e sulle materie giuridiche amministrative*;

Il direttore della Cassa di risparmio di Milano e del Credito fondiario presso quell'istituto, del *Bilancio consuntivo* (1900) di entrambe le amministrazioni;

La signora Luigia Caranti-Suant-Quena, della pubblicazione intitolata: *La certosa di Pesio*, storia illustrata e documentata da Biagio Caranti;

Il ministro della marina, della *Relazione sulle condizioni della marina mercantile italiana* al 31 dicembre 1900;

Il comm. prof. C. Schanzer, di una sua memoria intitolata: *La posizione costituzionale della IV Sezione del Consiglio di Stato*;

Il rettore della R. Università libera di Urbino, dell'*Annuario scolastico 1900-1901*;

Il sindaco di Torino, della *Relazione sulle condizioni igienico-sanitarie del comune di Torino*;

Il senatore G. Finali, del *Discorso da lui pronunciato alla inaugurazione del monumento del principe Amedeo di Savoia in Cesena*;

Il senatore Beltrani-Scalia di una sua pubblicazione intitolata: *Il bonificamento dell'Agro Romano con la mano d'opera dei condannati*;

Il senatore Buonamici, di una monografia intitolata: *Sull'Indice (Syntagma) degli autori e dei libri che servono alla compilazione delle Pandette*;

Il senatore Greppi di un suo opuscolo *Sulla missione del conte Carletti a Parigi nel 1794-1795*

#### Ringraziamento.

PRESIDENTE. La famiglia del defunto senatore Sole ringrazia il Senato per le onoranze rese al suo congiunto.

#### Giuramento di senatori.

PRESIDENTE. Essendo presente nelle sale del Senato il signor Antonio Ponsiglioni, di cui vennero convalidati i titoli per la nomina a senatore in altra tornata, invito i signori senatori Carta-Mameli e Secondi d'introdurlo nell'Aula.

(Il senatore Ponsiglioni viene introdotto nell'Aula e presta giuramento secondo la consueta formula).

PRESIDENTE. Do atto al signor Antonio Ponsiglioni del prestato giuramento, la proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Essendo anche presente nelle sale del Senato il nuovo senatore Rossi Luigi, i di cui titoli per la nomina a senatore già furono convalidati in altra seduta, invito i signori senatori Rattazzi e Cerruti Carlo a volerlo introdurre nell'Aula.

(Il senatore Rossi Luigi è introdotto nell'Aula e presta giuramento nella formula consueta).

PRESIDENTE. Do atto al signor Rossi Luigi del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

#### Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Si procederà ora alla votazione a scrutinio segreto del disegno di legge: « Approvazione di due atti addizionali agli accordi internazionali per la tutela della proprietà industriale firmato a Bruxelles fra l'Italia e vari altri Stati il 14 dicembre 1900 ».

Prego il senatore segretario Taverna di fare l'appello nominale.

TAVERNA, segretario, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Si lasciano le urne aperte.

Seguito della discussione del disegno di legge: « Conservazione dei monumenti e degli oggetti di antichità e d'arte » (N. 30).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Conservazione dei monumenti e degli oggetti di antichità e d'arte ».

La discussione, come il Senato ricorda, si arrestò, nella seduta di sabato, all'art. 11 *bis*, proposto dai senatori Carta-Mameli e Pellegrini, sul quale presero la parola parecchi oratori.

Rileggo l'articolo 11 *bis* :

Art. 11 *bis*.

Nei Comuni, nei quali esistano monumenti soggetti alla disposizione della presente legge, potranno essere prescritte, per i casi di nuove costruzioni, ricostruzioni ed alzamenti di edifici, distanze e misure necessarie allo scopo che le nuove opere non danneggino la prospettiva o la luce richiesta dalla natura dei monumenti stessi.

CODRONCHI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CODRONCHI, *relatore*. D'accordo col Ministro si sarebbe concordata una aggiunta così concepita: « Salvo un compenso equitativo secondo i casi di cui al regolamento in esecuzione alla presente legge ».

CARTA-MAMELI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CARTA-MAMELI. Anche a nome del mio collega, l'onor. Pellegrini, dichiaro che noi accettiamo l'aggiunta proposta dall'Ufficio centrale d'accordo col ministro; e l'accettiamo per due ragioni. Una è che non vogliamo creare nuovi ostacoli all'approvazione della legge, che reputiamo utile, anzi necessaria, per far cessare l'attuale stato d'anarchia legislativa; la seconda ragione è che trattandosi in tale aggiunta di compensi equitativi e non di vere e proprie indennità, non si vulnera il principio del nostro diritto pubblico in questa materia.

Infatti abbiamo, come è noto, due istituti distinti e diversi: quello dell'espropriazione che porta con sé il pagamento di un'indennità all'espropriato, e quello della servitù legale il quale per natura sua non importa alcuna indennità; e questa da noi proposta è appunto una servitù legale. E siccome si concederebbero, giusta l'aggiunta dell'Ufficio centrale, compensi in via equitativa, e non vere e proprie indennità, in certi determinati casi, io ed il senatore Pellegrini, ripeto, dichiariamo di accettare cotesta aggiunta.

E giacchè ho la parola, vorrei - e non mi

allontano molto dall'argomento - dirigere una interrogazione all'onor. ministro dell'istruzione pubblica.

Lo pregherei di dirmi se è vero ciò che hanno narrato giornali esteri molto reputati, ossia che in questi giorni si perpetra un reato artistico nella città di Verona.

Si assicura che in questo momento si sta deturpando l'antica piazza dell'Erba a Verona, piazza caratteristica, ed importantissima sotto il punto di vista artistico e storico.

Io prego l'onor. ministro di dirmi se il fatto sussiste. Mi dorrebbe di molto se la notizia fosse vera, non solo per il fatto in se stesso, ma anche perchè il grido di allarme, come altre volte, ci sarebbe ora venuto dall'estero.

BALESTRA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BALESTRA. Siccome il senatore Carta-Mameli ha creduto di fare le sue dichiarazioni, accettando l'aggiunta dell'Ufficio centrale, così anch'io sento il bisogno di fare le mie.

Egli dice che intanto accetta l'aggiunta, in quanto così si è fuori dal campo dell'indennità e quasi si entra in quello della elargizione. Io invece accetto di gran cuore l'aggiunta, perchè la espressione « compenso equitativo » rappresenta l'indennità per il danno che il proprietario riceve. Il compenso non sarebbe equitativo, se l'indennità non corrispondesse al danno.

PRESIDENTE. L'articolo è quello che è.

Il signor ministro accetta l'aggiunta dell'Ufficio centrale?

NASI, *ministro della pubblica istruzione*. Sì.

PRESIDENTE. Metto ai voti dunque l'art. 11 con l'aggiunta dell'Ufficio centrale.

Chi intende approvarlo voglia alzarsi.

(Approvato).

PRESIDENTE. Veniamo all'art. 12:

Art. 12.

Chiunque voglia intraprendere scavi, per ricerca di antichità, deve farne domanda al Ministero della pubblica istruzione, il quale avrà facoltà di farli sorvegliare e di far eseguire studi e rilievi; e potrà farne differire l'inizio, non però oltre un triennio, o anche sospenderli quando, per numerose e simultanee domande,

non sia possibile vigilare contemporaneamente su tutti gli scavi, ovvero non siano osservate le norme pel buon andamento scientifico degli scavi stessi.

Gli Istituti esteri o i cittadini stranieri che, col consenso del Governo e alle condizioni da stabilirsi caso per caso, intraprenderanno scavi archeologici, dovranno cedere gratuitamente ad una pubblica collezione del Regno gli oggetti rinvenuti.

In tutti gli altri casi, il Governo avrà diritto alla quarta parte degli oggetti scoperti o al valore equivalente.

Le modalità per l'esercizio di questo diritto saranno indicate nel regolamento per la esecuzione della presente legge.

A questo articolo è proposto questo emendamento dal senatore Chigi:

« Gli Istituti esteri e i cittadini stranieri che con il consenso del Governo, e alle condizioni da stabilirsi caso per caso, intraprenderanno scavi archeologici, dovranno cedere gratuitamente a una pubblica collezione del Regno tutti quegli oggetti rinvenuti negli scavi, che una apposita Commissione nominata dal ministro, giudicherà doversi ritenere sia per il grande loro valore artistico o per il molto interesse storico o archeologico ».

Ha facoltà di parlare il senatore Chigi per svolgere il suo emendamento.

CHIGI-ZONDADARI. Io domando venia al Senato perchè, non essendo oratore, sono obbligato a ricorrere a degli appunti.

A prima vista potrà sembrare che questo mio emendamento vi allontani dai due criteri fondamentali della legge, che sono la tutela dei monumenti e degli oggetti che costituiscono il patrimonio artistico e storico della Nazione, sia classico quanto medioevale, e la fiscalità come mezzo per procurarsi i fondi necessari all'incremento dei pubblici musei e gallerie.

Mi sono indotto a presentare questo emendamento per considerazioni di alto interesse scientifico, poichè la ricerca della verità nella storia, interpretandone i monumenti e lo studio degli oggetti antichi rivelano del come si sono svolte, e quali rapporti hanno avuto fra loro le civiltà degli antichi popoli che abitavano le coste del Mediterraneo, sono i titoli della nobiltà della razza umana.

Questi studi interessano tutti i popoli civili e noi non possiamo farne un monopolio senza separarci dal grande movimento archeologico che ci circonda.

Questi studi ebbero l'Italia e più specialmente Roma per culla, i di cui monumenti se ispirarono i poeti, erano nello stesso tempo studiati con sapiente gara da dotti italiani e forestieri.

Verso il 1820 in Roma si fondarono la Società archeologica romana e l'Istituto archeologico germanico, dove convenivano il Fean, il De Rossi, il Muaes, il Canina, il Borghesi, E. Q. Visconti e ultimo il compianto Fiorelli; e degli esteri mi basti nominare due grandi soli, Winchermann e Teodoro Mommsen.

Questa comunanza di lavoro ci procurò sinceri amici all'estero. Simpatie che più tardi hanno assai giovato. Pur troppo devo con immenso rammarico constatare che questa concordia che esisteva fra noi e gli stranieri per queste ricerche del vero nella storia e del vero nell'arte, negli ultimi tempi si è andata affievolendo, e per servirmi di una espressione diplomatica dirò che i rapporti fra noi e gli studiosi stranieri, fra noi e quelli degli altri paesi, negli ultimi anni furono interrotti.

Non voglio indagare le cause di questo dissidio, vi furono delle polemiche che è bene siano dimenticate. Certo è che talvolta anche noi abbiamo mancato a quella tradizionale cortesia che i forestieri ci attribuiscono.

Nel 1898 dopo avere permesso ad un eminente membro dell'Accademia di Francia di eseguire scavi a Conca, appena vennero alla luce alcune interessanti terre cotte, gli venne ritirato il permesso.

Il peggio è che il risultato di questi scavi fu pubblicato come lavoro governativo in una memoria dell'Accademia dei Lincei, mentre in verità gli scavi erano stati fatti per iniziativa di un signore russo sotto la direzione di un membro dell'Istituto francese.

Eguale misura fu presa verso alcuni americani ai quali era stato dato il permesso di scavare a Norba, che quando detti scavi davano a sperare qualche buon risultato tale permesso venne ritirato.

Questa intolleranza fu spinta a tale eccesso, che ad un signore tedesco, il quale era stato incaricato dall'Accademia di Berlino di venire

in un museo nostro a copiare una epigrafe latina gli fu negato il permesso.

Ma siccome la passione di queste ricerche aumenta con il progredire della civiltà e con la maggiore facilità di comunicazione; dopo che abbiamo chiuso le porte di casa nostra agli archeologi stranieri, questi si sono rivolti a scavare in altri paesi.

Io citerò solamente alcuni scavi eseguiti in questi ultimi quindici anni per dimostrarvi quanta importanza abbiano gli oggetti rinvenuti e la luce venuta da questi scavi. La Francia aveva già con Lehormant cominciati gli scavi di Sidone, in questi ultimi anni ha eseguito scavi a Delfo e ci ha restituito quella magnifica statua dell'Auriga, ha fatto scavi a Delos e Mantinea, ha scavato a Susa, l'antica capitale persiana e scoperto il palazzo di Artaserse.

Un console francese nella Mesopotamia trova gli avanzi di un'antica città caldaica (Sipurla); forse più antica di Babilonia, e trova sculture, oggetti e iscrizioni caldee le più antiche che oggi possediamo di quell'epoca.

La Francia poi scava per conto suo nell'Algeria e Tunisia, rimette alla luce l'intero rovine di città spopolate con strade, fori e templi ed ha avuto la fortuna di ritrovare in un mosaico perfino il ritratto di Virgilio, e negli scavi impiega anche i soldati.

La Germania ha scavato Olimpia e ci ha creato quel museo che è rimasto patrimonio del Governo greco ed ha restituito alla Grecia l'*Hermes* di Prassitele laddove l'aveva descritta Pausania; ha scavato a Pergamo, ed ha ricostruito il celebre altare che Attalo re di Pergamo dedicò a Giove; ha scavato a Priene, a Mileto, ad Alessandria e a Babilonia.

Un tedesco, il celebre Schliemann, aveva già scavato a Troia, a Tirinto e a Micene. Il museo di Atene si è arricchito con i tesori scavati da questo tedesco, e non hanno costato nulla al Governo ellenico.

Gli Inglesi hanno eseguito importanti scavi ad Alicarnasso, a Gnido, in Egitto, nell'isola di Creta, a Megalopoli e nella Mesopotamia. Un giornale inglese, per conto suo, esegui degli scavi a Ninive, e trovò il palazzo di Nabopolassar ed ebbe la fortuna di rinvenire la più antica biblioteca del mondo e circa trentamila tavolette scritte sopra terracotta provenienti da quella biblioteca, che furono portate a Londra.

Gli Stati Uniti scavano a Corinto, ad Assos e nella Argolide. Oltre ciò la Grecia eseguisce scavi per conto proprio.

Si scava in Egitto sotto la direzione di Maspero, e si ritrova la tomba di Menes, il fondatore della prima dinastia egiziana; e in quest'anno si ritrovano le tombe di quattro re anteriori a Menes, e citati nella lista di Mantouc, che dicono tanto anteriori a Mosè, quanto Mosè è lontano da noi.

Anche il Governo turco fonda un museo di arte classica a Costantinopoli, a far la reputazione del quale bastano i diciassette sarcofagi ultimamente stati trovati a Sidone.

Mi dimenticavo di dire che la Russia scava nella Crimea, ed ha portato nel museo dell'Hermitage la più bella raccolta di ori che si conosca.

Signori, io forse avrò annoiato troppo lungamente il Senato con questa enumerazione di scavi fatti all'estero; ma ho voluto farlo per dimostrare quanto grande sia stato il sentimento degli studi archeologici in questi ultimi anni. Questi scavi sono costati milioni e spesse volte gli scavatori vi hanno rimesso la salute perchè hanno eseguito scavi in territori colpiti dalla malaria; le pubblicazioni fatte sono anche costate centinaia di migliaia di lire; mentre invece noi in questi quindici anni che ci siamo isolati da questo movimento internazionale cosa abbiamo fatto? Abbiamo creato il museo di Papa Giulio, che è un buon acquisto, ma negli scavi ci siamo limitati soltanto a gratificare il Foro Romano, lavoro che compensa appena il danno che ci hanno recato gli archeologi del Ministero, lasciandosi sfuggire quella insigne raccolta di argenti di Bosco Reale che oggi forma uno dei grandi ornamenti del museo del Louvre.

Io, onorevole ministro, credo che sia venuto il momento opportuno che l'Italia apra le porte del tempio della scienza archeologica ai dotti forestieri, come i Romani aprivano le porte del loro Pantheon al culto degli Dei degli altri popoli; lo spero; e confido nella sapienza del ministro, nella esperienza e nel tatto dell'attuale direttore generale degli scavi; giacchè gli Istituti esteri domandano di scavare al solo scopo di studio, e tutto ciò sia fatto anche sotto la sorveglianza e cooperazione di impiegati dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione.

Non chiedono gli studiosi di portar via nulla, ma dove essi insistono soprattutto è di avere il diritto di pubblicare il risultato dei loro studi e delle loro fatiche e questo noi non possiamo negarlo. Cosa che è stata loro negata in questi ultimi tempi.

Signori senatori! Bisogna ricordate che dal 1820 al 1822 la *Rupe Tarpea* divenne sede di quell'istituto, che anche oggi è il primo al mondo, al quale hanno appartenuto i più eminenti archeologi di tutte le nazioni e dove i dotti di tutti i tempi sono convenuti per pubblicar le loro memorie.

Gli atti e le pubblicazioni di quest'accademia, specialmente per quel che riguarda l'Italia, costituiscono la maggior mole di lavoro che abbia fatto l'uomo sulla scienza archeologica. Col mio emendamento si concede allo scavatore estero qualche cosa di più, conservando al Governo italiano la facoltà di ritenersi tutto quello che crederà più conveniente ed opportuno: essi non domandano nemmeno di valersene di questa concessione.

Credo che sia una cortesia che debba accordarsi.

Lo Stato deve scegliere il meglio che interessi la storia e i monumenti dell'arte sia classica che medievale.

Il difetto dei nostri musei e delle nostre gallerie è d'averne un affollamento d'oggetti d'arte di second'ordine, e perciò, sotto questo rapporto, sono inferiori a molte gallerie estere, perchè esse avendo comprato coi loro danari, hanno scelto, e per conseguenza sono meglio ordinate. Quelle italiane, invece, contengono troppi oggetti di second'ordine e specialmente marmi antichi che ingombrano le sale e nociono ai veri capolavori; ed essendo pesanti e difficili a rimuoversi, impediscono il razionale collocamento delle statue di prim'ordine.

Citerò un esempio di cosa in cui ho avuto parte.

Coll'acquisto del museo Boncompagni-Ludovisi, abbiamo acquistato 92 pezzi di scultura antica. Stando alla mia perizia (come a quella del De Petra, col quale ebbi la fortuna d'andare d'accordo) cosa resta?

Vediamo come il De Petra ha diviso per categorie queste antiche sculture: 7 pezzi unici, o rari, 9 eccellenti, 20 pregevoli e 56 mediocri o di scarto.

Tutto il vero valore di quel museo è contenuto nei primi 36 pezzi e a quelli soli i periti hanno assegnato quasi l'intero valore della stima.

Allora ragioni di opportunità consigliavano di acquistare intera quella galleria, e lo Stato ha fatto bene ad acquistarla, come ha fatto benissimo a proporre l'acquisto di villa Borghese, ma d'ora innanzi, se noi vogliamo che le nostre gallerie e i nostri musei sieno scelti e razionalmente ordinati, sarà utile che lo Stato sfiorisca il meglio e lasci andare al commercio il rimanente.

Dunque io confido nella benevolenza del signor ministro, della Commissione e dei miei colleghi nel voler accogliere questo emendamento. Se non sarà accolto non farà alcun male, perchè io propongo come cortesia che noi dobbiamo agli studiosi internazionali di questa materia. Essi domandano solo di pubblicare i loro lavori, e questo non possiamo negarlo.

Credo, che se noi useremo questo atto di cortesia agli stranieri, faremo cosa buona. (*Bene*).

PRESIDENTE. Chiedo se l'emendamento del senatore Chigi sia appoggiato.

Chi lo appoggia voglia alzarsi.

(È appoggiato).

CODRONCHI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CODRONCHI, *relatore*. La maggioranza dell'Ufficio centrale non può accettare l'emendamento dell'onor. Chigi, e non lo può accettare per le seguenti considerazioni.

Innanzitutto non è esatto l'affermare che lo Stato voglia fare un monopolio degli scavi. Lo Stato consente che per ragioni di studio istituti stranieri e cittadini stranieri eseguiscano scavi, ma si riserva la proprietà assoluta degli oggetti rinvenuti.

Quale è la differenza in fondo, tra l'articolo del disegno di legge e l'emendamento proposto dall'onor. Chigi?

L'onor. Chigi desidera che si senta il parere di un'apposita Commissione, e questo, anche che non sia nell'articolo del disegno di legge ministeriale, si sottintende, perchè non mi pare possibile che il Ministero voglia giudicare dal palazzo della Minerva se oggetti trovati in Sicilia sieno o no importanti. Poi questa distinzione che si vorrebbe fare secondo l'emendamento proposto dall'onor. Chigi, tra gli oggetti

di gran valore artistico e quelli che non hanno questo valore, è molto pericolosa, perchè vi sono degli oggetti, che senza avere un gran valore artistico, sono importanti per il luogo dove furono trovati. Perchè dobbiamo noi usare questo riguardo non solo agli istituti stranieri, ma anche ai privati stranieri, i quali avrebbero la facoltà di asportare gli oggetti inferiori? Poi agli Istituti stranieri, ai cittadini stranieri noi daremmo le facoltà di asportare i cocci. Ora questo, non è neppure decoroso. O questi oggetti sono preziosi e li conserva lo Stato, o non lo sono, e li lasciamo asportare. D'altronde, onor. Chigi, se questi oggetti ingombrano i musei...

CHIGI ZONDADARI. Domando di parlare.

CODRONCHI, *relatore*. ...se questi oggetti non hanno una grande importanza, il Ministero può provvedere secondo questa legge vendendo e facendo cambi, perchè l'art. 16 dice:

« Il ministro della pubblica istruzione, previo il parere di speciali e competenti Commissioni e con le cautele da determinarsi nel regolamento, è autorizzato a fare cambi con musei stranieri e a vendere duplicati di oggetti d'antichità o d'arte, i quali non abbiano interesse per le collezioni dello Stato ».

Perchè dunque mettere in un articolo questo riguardo agli stranieri a cui si lascia ampia facoltà di studio, ma non si deve lasciar quasi per diritto, e diventerebbe un diritto una volta che questa massima fosse consegnata nell'articolo, di poter asportare oggetti di importanza inferiore?

A nome quindi della maggioranza dell'Ufficio centrale dichiaro che non possiamo accettare l'emendamento proposto dall'onor. Chigi.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Chigi-Zondadari.

CHIGI-ZONDADARI. Io credo che ci si potrà mettere d'accordo più facilmente di quanto possa sembrare all'onorevole relatore.

Io non avevo intenzione di presentare emendamenti.

L'articolo mi piaceva come era stato scritto, fui pregato da qualcheduno a nome della Commissione di presentare quell'emendamento.

Ho faticato a cercare i materiali per svolgerlo, e siccome tra le altre fatiche ho preso quella di interrogare membri di Istituti esteri, posso dichiarare che essi sono con tenti di avere

il solo diritto di scavo, senza pretendere di esportare gli oggetti rinvenuti; ma si lamentano che per il passato non sia loro stata concessa la facoltà di pubblicare il risultato dei loro scavi e lavori.

Dunque siamo d'accordo e ci rinunzio volentieri.

CODRONCHI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CODRONCHI, *relatore*. In nome mio e della maggioranza dell'Ufficio centrale dichiaro che non ho mai autorizzato alcuno a presentare emendamenti in nome di esso. A me fu presentato l'emendamento dal senatore Chigi, e risposi che doveva esser presentato alla Presidenza, la quale lo avrebbe stampato, e che l'Ufficio centrale si riservava di deliberare.

Fatta questa dichiarazione, che non ammette smentite, non ho altro da aggiungere.

PRESIDENTE. L'emendamento essendo stato ritirato, non v'ha luogo a deliberare.

ODESCALCHI. Domando di parlare,

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ODESCALCHI. Io non dovrei parlare, ma siccome non è la prima volta che faccio quel che non dovrei fare, vado avanti.

Mi è tanto più difficile parlare, perchè debbo dire di un morto, ma poichè l'essenza del concetto rimane nell'articolo, mi permettano semplicemente di dire la mia idea.

All'articolo, come è nella legge, e al defunto emendamento non attacco grande importanza, ma trovo importantissimo che l'emendamento sia stato fatto, perchè noi in materia di scavi siamo passati per un periodo nefasto, nel quale sono cessati tutti gli scavi d'Italia.

In fatto di studi archeologici lo *statu quo*, dal quale spero che presto usciremo, parmi che somigli al generale Murawieff, quando diceva che l'ordine regnava a Varsavia. Io credo che nemico di ogni scienza e di ogni arte sia quello che i Francesi chiamano *chauvinisme*, e noi diciamo *pedanteria*. Io credo che l'arte sia universale, e che abbiano diritto di studiare le antiche vestigia del nostro glorioso passato, che s'immerge in una sequela di secoli lontanissimi, gli scienziati di tutti i paesi del mondo. Di più abbiamo la fortuna di avere delle istituzioni estere scientifiche che colla loro permanenza in Roma ci rendono onore. Ora mentre

costoro in un tempo passato hanno reso dei grandissimi servizi allo sviluppo della scienza e dell'archeologia italiana, sono state fatte loro di recente tante angherie che sono andate a portare i loro studi in Grecia e in Tunisia, cessandoli completamente in Italia.

Perchè si metteva questo articolo, che do-  
vessero essere conservate solamente le opere  
che avessero un interesse archeologico od ar-  
tistico?

Perchè, secondo me, ciò tornava nello spi-  
rito della nostra legge, che è legge di conser-  
vazione delle opere degne di essere conservate,  
non una legge d'inciampi e di seccature.

Questo spirito di pedanteria è stato portato  
a tal punto in tempi non lontani, che, per  
esempio, quando negli scavi di Pompei, si  
sono trovati dei piccoli lacrimatoi e delle lu-  
cerne comunissime in grande copia, non avendo  
magazzini per contenerle e ritenendole inalie-  
nabili, si sono distrutte invece di farne uso.  
Credo sia molto migliore il sistema che ho ve-  
duto seguirsi negli scavi dell'Egitto, ove il Go-  
verno si fa venditore degli oggetti di valore  
assai relativo, e così aumenta i suoi fondi per  
spingere più alacramente ulteriori scavi. Ora  
ciò di cui si lagnano le Accademie estere e gli  
Istituti archeologici, è questo che lo *chauvi-  
nisme* dell'Amministrazione italiana aveva fatto  
completamente cessare i loro studi. Ed io credevo,  
e credo ancora, che sarebbe stato segno che  
noi siamo usciti da quell'epoca di sospetti ar-  
cheologici, e rientriamo a piene vele nella via  
della libertà e del rispetto scientifico reciproco,  
votando questo articolo; ma agli Istituti esteri  
ed agli scienziati esteri, che vengono qui per  
studiare, non importa nulla se voi permettete  
o no loro di portar via questi oggetti; era un  
atto di cortesia e non altro che noi mettevamo  
nella legge, giacchè se noi volessimo conser-  
vare questi oggetti, essi formerebbero per noi  
un ingombro inutile.

Non ho altro da aggiungere.

PRESIDENTE. Il ministro della pubblica istru-  
zione ha facoltà di parlare.

NASI, ministro della pubblica istruzione. Poichè  
è stato ritirato l'emendamento, non credo ne-  
cessario parlare.

PRESIDENTE. Non mi rimane adunque che met-  
tere ai voti l'articolo come è stato redatto dal-  
l'Ufficio centrale e che ho già letto.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.  
(Approvato).

#### Art. 13.

L'intraprenditore di uno scavo deve dare im-  
mediata denuncia della scoperta di qualunque  
monumento, mobile od immobile. Lo stesso  
obbligo incombe al fortuito scopritore.

L'uno e l'altro devono provvedere alla con-  
servazione dei monumenti scoperti, e lasciarli  
intatti sino a quando non siano visitati dalle  
autorità competenti. Il Governo ha l'obbligo  
di farli visitare e studiare entro brevissimo  
termine.

(Approvato).

#### Art. 14.

Per ragioni di pubblica utilità scientifica, il  
Governo potrà eseguire scavi nei fondi altrui.  
Il proprietario avrà diritto a compenso per lu-  
cro mancato e pel danno che da tali scavi gli  
fosse provenuto.

La pubblica utilità dello scavo viene dichia-  
rata con decreto del ministro di pubblica istru-  
zione, sentito il Consiglio di Stato. Il compenso,  
ove non possa stabilirsi amichevolmente, viene  
determinato colle norme indicate dagli arti-  
coli 65 e seguenti della legge 25 giugno 1865,  
n. 2359, in quanto esse sieno applicabili.

Degli oggetti scoperti nello scavo, o del loro  
equivalente in denaro, un quarto spetterà al  
proprietario del fondo e il rimanente al Go-  
verno.

All'ultimo comma di questo articolo il sena-  
tore Bordonaro propone la seguente modifica-  
zione:

« Degli oggetti scoperti nello scavo o del loro  
equivalente in denaro, una metà spetterà al  
proprietario del fondo, l'altra metà al Governo ».

Il senatore Bordonaro ha facoltà di parlare  
per svolgere la sua proposta.

BORDONARO. Il mio emendamento significa ri-  
torno all'articolo ministeriale, il quale asse-  
gnava il ricavato di una metà degli scavi al  
proprietario e l'altra metà riteneva per lo Stato.  
Invece la Commissione ha creduto di variare  
le proporzioni accordando solo un quarto al pri-  
vato.

Ora io credo, dopo la dichiarazione fatta



l'altro giorno dall'onor. ministro, quella cioè che la legge non abbia carattere fiscale, che egli, logicamente, dovrebbe accettare oggi il mio emendamento il quale non è che la riproduzione dell'articolo ministeriale.

A parte questa considerazione, pregherei il Senato di volere accogliere questo articolo anche per un'altra ragione.

Se vogliamo che gli scavi procedano su larga scala, per esumare gli oggetti che dovranno illustrare la nostra storia e l'arte antica, dovremo necessariamente entrare nel fondo altrui.

Ora non vi pare prudente, avere amico il proprietario, piuttosto che spettatore ostile per le noie e le molestie che gli date? Voi invece di avere un coadiutore nell'opera da cui vi ripromettete successo, avrete un individuo che vi contrasta ad ogni passo; quindi io per queste due considerazioni prego il Senato a volere accettare il mio emendamento.

PRESIDENTE. Chiedo se l'emendamento del senatore Bordonaro sia appoggiato. Chi lo appoggia si alzi.

(È appoggiato).

CODRONCHI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CODRONCHI, *relatore*. L'Ufficio centrale non accetta questo emendamento. Ne dico subito il perchè.

Il proprietario ha dei fastidi, è vero, ma si ponga mente che nel comma primo si dice che gli saranno pagate tutte le indennità per i danni che questi scavi possono recargli; fastidi e danni gli sono compensati.

Poi c'è un'altra garanzia. Per eseguire questi scavi occorre il decreto di pubblica utilità.

Non vi è dunque pericolo che un capriccio di chi rappresenta il potere esecutivo possa compromettere la proprietà privata.

La ragione poi per cui abbiamo modificato il progetto ministeriale, nel quale era detto che la metà spettava al proprietario, è la seguente: Noi abbiamo creduto che, siccome lo Stato in questo caso fa eseguire lavori per ragioni di pubblica utilità e incontra delle spese, sia giusto che lo Stato stesso si ricompensi delle spese che ha incontrate, tenendosi la maggior parte degli oggetti che rinviene, e lasciandone solamente una quarta parte al proprietario al quale

oltre la quarta parte vengono pagati i compensi per i danni eventuali e i fastidi.

CHIGI-ZONDADARI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CHIGI-ZONDADARI. Io mi congratulo con l'onorevole relatore, che in quest'articolo ha rimesso la condizione « di udire il parere di speciali e competenti Commissioni ».

Ma constato che egli ne abbia fatto rivivere due di queste Commissioni nell'art. 13, mentre nel mio emendamento all'art. 12 non ne accettava nemmeno una.

PRESIDENTE. Prego l'oratore a non discostarsi dall'emendamento.

CHIGI-ZONDADARI. Quella domanda all'egregio relatore non la chiedevo soltanto a nome mio.

Si domanda se nella legge è stato provveduto al caso di rinvenimento avvenuto per causa fortuita.

In Toscana fu ritrovata recentemente una tomba del secondo secolo avanti Cristo. Ci fu un lungo processo tra il proprietario e il rinvenitore della tomba.

Ora, dato il caso che, come accadde nello scoprimento della tomba etrusca del Ferrosi, che lavorando con i buoi o senza sopra la volta di una tomba franata, come dovrà allora, dopo gli effetti della nuova legge, ripartirsi il valore degli oggetti rinvenuti fra il proprietario, lo Stato e il rinvenitore?

Il professor Milani, direttore del museo Etrusco di Firenze, proponeva che il valore degli oggetti rinvenuti si dovesse dividere per un terzo allo Stato, un terzo al proprietario e un terzo a colui che li ha rinvenuti.

Ora io vorrei sapere qual è il parere della Commissione, sopra quanto mi viene scritto da uno dei direttori dei nostri migliori musei.

CODRONCHI, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CODRONCHI, *relatore*. Ho detto già che un quarto del valore dell'oggetto spetta al Governo, il resto al privato. Non ho combattuto l'emendamento dell'onor. Chigi perchè vi è inclusa la nomina della Commissione, ma perchè per le Commissioni si provvede all'art. 16.

L'onor. Chigi, poi, dimentica che abbiamo discusso e approvato or sono 5 minuti il comma terzo dell'art. 12, dove è detto: « in tutti gli altri casi il Governo avrà diritto alla quarta parte degli oggetti scoperti od al valore equi-

valente; quindi al caso che fa l'onore. Chigi è già provveduto dall'articolo che abbiamo deliberato.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onore. ministro della pubblica istruzione.

NASI, *ministro della pubblica istruzione*. L'onorevole Bordonaro mi ha invitato ad esprimere su questo punto la mia opinione, ed io debbo ricordare all'onore. senatore che l'emendamento suo consiste nel ripresentare la proposta del progetto ministeriale.

La questione evidentemente si connette ad un principio fondamentale, cioè al giudizio che si può portare intorno alla proprietà del sottosuolo.

Ma poichè questa questione non è stata qui dibattuta, non sarò io il primo ad aprire in proposito una discussione dottrinale. Ad ogni modo tanto il Governo quanto l'Ufficio centrale hanno ripudiata la teoria che la proprietà del sottosuolo appartenga allo Stato, teoria pure riconosciuta in leggi recenti, ricordate al Senato, quelle di Grecia e di Creta...

CODRONCHI, *relatore*. E la pontificia...

NASI, *ministro della pubblica istruzione*. ... Anche qualche altro commissario ha sostenuto tale teoria in seno all'Ufficio centrale, come risulta dalla relazione.

Facendo un più largo omaggio al diritto della privata proprietà, il Ministero aveva creduto equo di stabilire che sul frutto di scavi eseguiti dal Governo in terreni di privata proprietà, una metà spettasse al proprietario del fondo. L'Ufficio centrale ha portato una innovazione a questo art. 14, disponendo che sola una quarta parte si attribuisca al proprietario del terreno e i tre quarti rimangano allo Stato. Per tal modo, mentre al Governo spetta un quarto nel caso dell'art. 12, quando cioè si tratta di scavi fatti da privati sotto la sua vigilanza e questo prelevamento deve intendersi fatto a titolo d'indennizzo per le cure e l'assistenza di direzione che il Governo ha prestato agli scavi, nel caso invece di quest'art. 14 l'Ufficio centrale ha voluto che la medesima quarta parte sia attribuita al privato quando il Governo intraprende lo scavo ne' suoi fondi, sostenendone le spese e indennizzandolo anche di ogni danno che lo scavo gli arrechi.

Ora, poichè l'Ufficio centrale ha creduto in questa materia, di spingersi più in là di quello

che abbia fatto il Ministero, in verità non saprei non dar ragione all'Ufficio centrale. Tanto più che, come dichiarai al principio della discussione di questo progetto di legge, esso, nella sua redazione finale, è il risultato d'una serie di studi e di eque transazioni.

Io stesso ho rinunciato ad alcune proposte che avrei voluto fare, e non esito ora a confessare che, seguendo la mia convinzione individuale, avrei dovuto proporre che la proprietà del sottosuolo fosse riconosciuta interamente allo Stato. Ciò nonostante, accetto la proposta dell'Ufficio centrale, e non posso certamente allontanarmi ancor di più dalla mia teoria col ritornare a quella più larga verso i privati fatta dall'onorevole mio predecessore.

Un'ultima parola: è stato detto più volte che io ho impropriamente affermato la legge non avere alcuno scopo fiscale, specialmente in ciò che si riferisce alla tassa d'esportazione.

È bene intendersi su questo punto. Ho detto che la legge non ha scopo fiscale in relazione ad un principio dottrinale che ho sostenuto, e cioè che nell'esportazione degli oggetti di antichità e di arte vi debba essere quasi un corrispettivo da pagare al paese per la perdita che esso viene a fare coll'uscita di un oggetto d'arte che ne ricorda la storia, ne interessa la coltura.

Secondo la mia teoria sull'oggetto d'arte o di antichità, esistono insieme due diritti, quello del proprietario e quello della cittadinanza. Fino a quando l'oggetto rimane nell'interno dello Stato, i due diritti non vengono in opposizione; ma allorchè il proprietario lo esporta, mette la cittadinanza nell'impossibilità di continuare a godere de' suoi diritti. Egli le deve dunque una indennità, e la tassa progressiva rappresenta appunto un corrispettivo per la perdita che il paese viene a subire.

Anche considerata ne' suoi fini pratici, si può dire che questa tassa perde totalmente il carattere di fiscalità. Strettamente fiscali potranno dirsi quelle tasse che hanno per solo scopo di procurare allo Stato dei proventi che esso impiegherà poi per scopi del tutto estranei alla cosa da cui la tassa proviene; non certamente questa, che è intesa a costituire nel bilancio della pubblica istruzione un fondo destinato esclusivamente agli interessi dell'arte, anzi a rendere eseguibile questa medesima

legge, ponendo in grado il Governo di acquistare gli oggetti d'arte, di cui non si possa permettere l'esportazione e sui quali crede di esercitare il diritto di prelazione.

Non si potrà forse assolutamente sostenere che la tassa non abbia scopo fiscale, ma per certo è questa, direi, una fiscalità di secondo ordine, una fiscalità artistica, alla quale il Senato vorrà rendere omaggio.

BORDONARO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BORDONARO. Speravo che la mia proposta, ispirata ad un concetto di equità già altra volta espresso dall'onorevole ministro, non avesse incontrato l'opposizione sua; e poichè esso mi richiama sempre alla famosa teoria collettivista, per la quale si ammette in favore dello Stato un diritto di comproprietà sugli oggetti d'arte, permetta il Senato che io pure, annoiandolo, ritorni su questo fastidioso tema, con brevissime parole.

Io non discuto in questo momento la teoria stranissima, non solo accenno ai risultati assurdi cui essa conduce nella sua applicazione.

Questo coefficiente etico, imponderabile, per cui si afferma il diritto di comproprietà dello Stato su di un oggetto d'arte prodotto nel paese, solo perchè l'artista ivi nacque, sviluppò ed educò il suo ingegno, applicato logicamente condurrebbe ad ammettere il diritto di comproprietà dello Stato su tutte le manifestazioni dell'attività intellettuale nel paese.

Io non credo che il Senato voglia oggi adottare questa pericolosa teoria. Sono tuttavia grato all'onorevole ministro che non ne spinge l'applicazione al punto cui giungono i suoi colleghi sostenitori ad oltranza di siffatto principio, i quali negano perfino al privato il diritto di esclusivo possesso dell'oggetto d'arte. Essi gli impongono di tenerlo esposto all'ammirazione pubblica, obbligandolo a tenere aperta la porta della sua casa perchè il pubblico possa ammirare e studiare le opere d'arte.

Signori, continuando per questa via, neppure le mogli si possono tenere a casa! (*Viva ila-rità*).

Ma, ritornando sull'argomento, io non mi fermo a combattere le ragioni addotte dall'onorevole relatore dell'Ufficio centrale e dal ministro; solamente faccio rilevare al Senato che la contraddizione in cui mi vuol mettere il mi-

nistro, per quanto fu disposto e consentito nell'art. 12, con quello che si disporrà in questo articolo, non esiste; perchè nell'art. 12 il ministro propose che allo Stato si attribuisse la quarta parte dei prodotti degli scavi, di cui fosse stato accordato il permesso ai privati, che esercitano il diritto di proprietà anco nel sottosuolo.

Ma qui si tratta della parte spettante al proprietario espropriato della cosa sua, cui non pagate che il valore della superficie, e poco date per quello del sottosuolo.

Dunque il criterio con cui fu stabilita la compartecipazione dello Stato nell'art. 12, non può essere l'istesso che si dovrà stabilire nell'articolo del quale noi discutiamo.

Siccome io ho proposto un emendamento all'articolo, non per una lustra, ma mosso dal desiderio di proporre cosa utile nell'interesse della legge, che vorrei ferisse meno il diritto di proprietà, sentirei rimorso a ritirarlo. Mi rassegnò a vederlo respingere, ma lo mantengo.

BALESTRA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BALESTRA. Il progetto ministeriale stabiliva che gli scavi fatti dal Governo per una metà spettassero al proprietario del fondo e metà al Governo.

Sembra che il Ministero, nel proporre questo articolo, si sia ispirato alla disposizione contenuta nell'art. 714 del Codice civile, che dice che il tesoro appartiene al proprietario del fondo in cui si trova, e se il tesoro si trova sul fondo altrui, purchè sia stato scoperto per solo effetto del caso, spetta per metà al proprietario del fondo ove fu trovato e per metà al ritrovatore.

Dunque la legge accorda al fortuito scopritore una metà, ed egli non ha incontrato nessuna spesa, non ha corso l'eventualità di perdere il suo denaro nel far lo scavo.

A noi è parso che fare un trattamento uguale al Governo, che fa gli scavi per progetto, ed al fortuito scopritore, fosse un metterlo in condizione inferiore.

Il Governo, quando fa gli scavi, deve prima mettersi d'accordo col proprietario e pagare una indennità a compenso, per lucro mancato e per danni che per tali scavi potesse aver arrecati, cosa che non avviene per il fortuito scopritore.

Deve poi incontrare le spese degli scavi, e dopo tutto questo può darsi che trovi poco o nulla.

Ora, per uno scopritore come il Governo, che fa gli scavi per la storia e per l'archeologia con questi oneri, sembrava a noi che dovesse esservi un compenso maggiore di quello che si accorda al fortuito scopritore.

Di più, questo articolo può dirsi che stia in corrispondenza a quanto è stato stabilito nell'art. 16, in cui è detto che, quando gli scavi sono fatti da terzi, il Governo non prende che il quarto.

Per queste considerazioni, noi manteniamo il nostro articolo.

PRESIDENTE. Il senatore Bordonaro insiste nel suo emendamento?

BORDONARO. Insisto.

PRESIDENTE. Allora, nessun altro chiedendo di parlare, lo rileggo per porlo ai voti.

« Degli oggetti sorgenti nello scavo o del loro equivalente in denaro, una metà spetterà al proprietario del fondo, l'altra metà al Governo ».

Chi intende di approvare questo emendamento, voglia alzarsi.

(Non è approvato).

Ora pongo ai voti l'art. 14 dell'Ufficio centrale, che ho già letto.

Chi intende di approvarlo voglia alzarsi.

(Approvato).

#### Art. 15 (nuovo).

Quando vengano scoperti ruderi o monumenti di tale importanza che il generale interesse richieda che essi siano conservati e ne sia reso possibile l'accesso al pubblico, il Governo potrà espropriare definitivamente il suolo nel quale i ruderi o i monumenti si trovano, e quello necessario per ampliare lo scavo e per costruire una strada di accesso.

La dichiarazione di pubblica utilità di tale espropriazione, previo parere della Commissione competente, è fatta con decreto Reale, sulla proposta del ministro della pubblica istruzione, nel modo indicato dall'articolo 12 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Il senatore Guarneri propone il seguente comma da aggiungere a questo articolo:

« Nei casi di scoperte di monumenti, o di oggetti d'arte antica, avvenute negli scavi tanto autorizzati, che clandestini, o anche per casi accidentali, od imprevisi, le autorità governative potranno adottare tutte quelle misure di tutela, e di precauzione che riputeranno necessarie, o utili per assicurare la conservazione, o per impedire il trafugamento o la dispersione dei detti monumenti od oggetti rinvenuti ».

Ha facoltà di parlare il senatore Guarneri per svolgere il suo emendamento.

GUARNERI. Modestia a parte, io credo che nella materia di scavi, questo sarebbe il più importante degli articoli dell'attuale progetto di legge in esame, perchè provvede ai casi più numerosi e di maggior pericolo.

Questo progetto di legge allo scopritore non impone che l'obbligo di far la denuncia, e, se non la fa, lo multa; ma il maggior numero delle volte, principalmente nelle scoperte casuali, per un colpo d'aratro o di zappa, colui che scopre un oggetto antico è un povero villico, che non può pagare alcuna multa.

Ecco perchè bisogna accompagnare l'obbligo delle denuncia con altre misure preventive, cioè autorizzare le autorità governative a prendere quelle cautele di pura conservazione e di precauzione, che impediscano la deturpazione, il trafugamento o la dispersione degli oggetti rinvenuti.

Or, attualmente, quando le autorità che curano la conservazione dei monumenti pubblici, sono avvertite che una scoperta è stata fatta, bisogna che vadano sul luogo; e spesso in località interne, lontani dalle vie ferrate e dalle rotabili; intanto passano i giorni e l'oggetto viene asportato o disperso. Quindi bisogna che l'autorità possa preventivamente al suo arrivo, anco per mezzo di telegrammi, autorizzare il prefetto, il sindaco ed anche l'arma dei reali carabinieri a raccogliere e conservare l'oggetto scoperto in un luogo sicuro, affinché l'autorità, quando arriva, ne possa determinare l'importanza artistica e storica.

Altrimenti accadrà quello che è avvenuto troppo spesso fino ad oggi, cioè che, invece di rinvenire l'oggetto scoperto, l'autorità al suo arrivo trova solo il buco, e vuoto dippiù.

Ma di tutto ciò abbiamo parlato a sufficienza; perciò io domando se la Commissione accetta questo emendamento.

PRESIDENTE. Chiedo al Senato se l'emendamento del senatore Guarneri sia appoggiato.

Chi lo appoggia voglia alzarsi.

(È appoggiato).

CODRONCHI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CODRONCHI, *relatore*. L'Ufficio centrale accetta l'articolo aggiuntivo del senatore Guarneri, e lo accetta perchè riconosce che vi sono dei casi nei quali è necessario che vi sia una grande prontezza di provvedimenti.

Il senatore Guarneri rammenterà che nel museo di Palermo esiste un famoso vaso, credo Hispano-Arabo, di cui esisteva un altro esemplare all'Alhambra.

Fu appunto il senatore Guarneri, che con Michele Amari e Perez, con metodi molto spicci, riuscì ad impossessarsi di quel vaso.

Ho accennato a questo fatto, perchè credo sia stato il ricordo di esso che ha ispirato l'articolo aggiuntivo. Accettiamo dunque l'articolo, ma proporrei una modificazione nella forma.

Io direi così:

« Nei casi di scoperte di monumenti e di oggetti d'arte antica, avvenute negli scavi, tanto autorizzati che fortuiti, le autorità governative potranno prendere tutti quei provvedimenti di tutela e di precauzione che reputeranno necessarie per assicurare la conservazione e per impedire il trafugamento e la dispersione dei detti monumenti e oggetti rinvenuti ».

In questo modo spariscono tutte quelle distinzioni di *scavi clandestini* che forse non è opportuno scrivere in una legge, comprendendo tutto nella parola *fortuiti*; ed in luogo di dire *adottare misure* usiamo le parole *prendere provvedimenti* ecc.

Quindi il suo articolo in sostanza rimane, solo verrebbe leggermente modificato nella forma.

GUARNERI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUARNERI. Potrete adoperare la frase più generale *in tutti gli scavi di qualunque natura*.

La nostra legislazione attuale per difetto di queste misure preventive obbliga le autorità incaricate della conservazione dei monumenti,

dopo aver verificato il rinvenimento di un oggetto, a consegnarlo al proprietario.

Se ciò non fosse stato, non avremmo lamentato la deturpazione e la perdita di tanti oggetti d'arte, e forse non vi sarebbe stata neanche la necessità della legge che stiamo discutendo.

PRESIDENTE. Il senatore Guarneri accetta la variante proposta al suo emendamento, che consiste nel dire casi *imprevisti* o *fortuiti*?

GUARNERI. Sì, acconsento.

PRESIDENTE. Il senatore Di Camporeale ha facoltà di parlare.

DI CAMPOREALE. Non voglio combattere l'emendamento del senatore Guarneri, ma mi limito a narrare un aneddoto avvenuto a me.

Alcuni anni addietro mi trovavo in provincia di Siracusa, e visitavo, insieme col direttore di quel museo alcune antichità storiche scoperte, e mi fece vedere i resti di un magnifico basorilievo dell'epoca greca di grande bellezza, raccontandomi che il proprietario del fondo in cui era stato trovato, fu talmente pauroso delle molestie che avrebbe avuto qualora l'autorità fosse intervenuta per le constatazioni che l'aveva frantumato a colpi di zappa!

Il pezzo più grosso non era più di dieci centimetri quadrati, tanto che io ne raccattai un frammento e lo tengo in casa come posacarte.

Quel direttore mi disse che fatti simili succedono costantemente anche quando il rinvenitore abbia la coscienza che l'oggetto abbia qualche valore, tanto è il terrore che ha per tutte le vessazioni alle quali verrebbe sottoposto, e preferisce rinunciare a qualunque guadagno e distruggere il suo oggetto pure di avere la pace nel suo fondo, di essere padrone in casa sua. Laddove si è trovato un oggetto qualunque c'è la presunzione che ve ne possano essere altri; quindi, sorveglianza delle guardie, contravvenzioni, molestie e l'individuo perde la sua pace.

Questo è quello che il direttore del museo mi diceva avvenga spesso nei luoghi dove si sogliono rinvenire questi oggetti; come appunto Siracusa, Palazzolo-Acreide, ecc.

Io non vorrei che per far bene si venisse a peggiorare questa situazione di cose; non vorrei che si incoraggiasse il vandalismo, col troppo rigorismo.

Questo solo volevo dire al Senato.

PRESIDENTE. Ha qualche proposta da presentare, onor. Di Camporeale?

DI CAMPOREALE. No. Prego solo il Senato di tener presente anche questo aspetto della questione nel valutare l'emendamento del senatore Guarneri, e nel darvi o no il suo voto.

PRESIDENTE. L'Ufficio centrale proporrebbe la seguente formola:

« Nei casi di scoperte di monumenti o di oggetti d'arte antica, avvenute negli scavi di qualunque natura, le autorità governative potranno prendere tutti i provvedimenti di tutela e di precauzione che risulteranno necessarie o utili per assicurare la conservazione o per impedire il trafugamento, o la dispersione dei detti monumenti od oggetti rinvenuti ».

Mi pare che questa formola risponda anche meglio al concetto del proponente e degli opposenti.

GUARNERI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUARNERI. E quando non è lo scavo, ma è l'accidente che produce questo rinvenimento? Per le considerazioni del mio amico Di Camporeale, mi sono limitato alle parole « cautele » e « precauzioni », non ho detto « sequestro », non ho detto « multa », per pesare quanto meno si può sul proprietario del fondo dove l'oggetto è stato rinvenuto.

PRESIDENTE. Ella mantiene intiero, tale e quale, il suo emendamento, oppure accetta quello dell'Ufficio centrale?

GUARNERI. Accetto l'emendamento dell'Ufficio centrale.

PRESIDENTE. Si tratta quindi di una aggiunta ad un articolo che non è ancora approvato, ed a termine del regolamento vien considerato come emendamento; e come tale deve essere messo a partito.

Il signor ministro accetta quest'aggiunta?

NASI, *ministro della pubblica istruzione*. D'accordo con l'Ufficio centrale accetto quest'aggiunta.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'aggiunta all'art. 15 nei termini di cui ho già dato lettura. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Se nessun altro chiede di parlare, metto ai voti il complesso dell'art. 15 così modificato; lo rileggo:

#### Art. 15 (nuovo).

Quando vengano scoperti ruderi o monumenti di tale importanza che il generale interesse richieda che essi siano conservati e ne sia reso possibile l'accesso al pubblico, il Governo potrà espropriare definitivamente il suolo nel quale i ruderi o i monumenti si trovano, e quello necessario per ampliare lo scavo e per costruire una strada di accesso.

La dichiarazione di pubblica utilità di tale espropriazione, previo parere della Commissione competente, è fatta con decreto Reale, sulla proposta del ministro della pubblica istruzione, nel modo indicato dell'art. 12 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Nei casi di scoperte di monumenti, o di oggetti d'arte antica, avvenute negli scavi di qualunque natura, le autorità governative potranno adottare tutte quelle misure di tutela, e di precauzione che riputeranno, necessarie, o utili per assicurare la conservazione, o per impedire il trafugamento, o la dispersione dei detti monumenti od oggetti rinvenuti.

Chi lo approva voglia alzarsi.

(Approvato).

#### Art. 16 (art. 19).

Il ministro della pubblica istruzione, previo il parere di speciali e competenti Commissioni e con le cautele da determinarsi nel regolamento, è autorizzato a fare cambi con musei stranieri e a vendere duplicati di oggetti d'antichità o d'arte, i quali non abbiano interesse per le collezioni o a monumenti.

Ha eziandio facoltà di porre in vendita le pubblicazioni ufficiali relative a collezioni o a monumenti.

(Approvato).

#### Art. 17 (art. 20).

La riproduzione dei monumenti e degli oggetti d'arte e di antichità di proprietà governativa sarà permessa colle norme e alle condizioni da stabilirsi nel regolamento e verso il pagamento di un adeguato compenso.

(Approvato).

Art. 18 (*art. 21*).

Oltre ai fondi annuali che saranno stanziati nella parte ordinaria del bilancio della spesa del Ministero della pubblica istruzione per provvedere ad acquisti di opere di notevole importanza archeologica o artistica, e alle spese necessarie per la loro conservazione, sarà iscritta allo scopo medesimo, in apposito capitolo del bilancio stesso, una somma corrispondente al complessivo ammontare degli introiti che nell'esercizio finanziario antecedente si siano ottenuti dalle vendite di cui all'articolo 16, dalla applicazione delle tasse, pene pecuniarie e indennità stabilite nella presente legge, e dagli eventuali proventi di cui agli articoli 12, 14 e 17.

(Approvato).

Art. 19 (*art. 22*).

La somma che a termine dell'articolo 5 della legge 27 maggio 1875 viene annualmente iscritta nel bilancio della spesa del Ministero della pubblica istruzione, sarà divisa in due parti. l'una delle quali rimarrà destinata agli scopi di cui nell'articolo stesso, e l'altra, costituita in un unico fondo, sarà devoluta ad acquisti di oggetti di antichità o d'arte, i quali verranno assegnati a musei e gallerie di quella regione cui appartengono per riguardi storici o artistici, o anche a musei e gallerie di altre regioni, quando questi siano mancanti di oggetti dovuti al medesimo autore o alla stessa scuola. Questa seconda parte corrisponderà alla metà dei proventi ottenuti nel precedente esercizio finanziario con le tasse d'ingresso ai musei ed alle gallerie del Regno.

(Approvato).

Art. 20 (*art. 23*).

Con le somme di cui agli articoli 18 e 19 il Governo è autorizzato a fare acquisti, senza obbligo di speciali disegni di legge, qualunque sia l'ammontare della spesa per ciascun acquisto.

Le somme che sui fondi anzidetti rimanesero disponibili alla fine dell'anno finanziario saranno riportate integralmente nel bilancio dell'esercizio successivo, in aumento della competenza dei corrispondenti capitoli.

(Approvato).

L'articolo 21, come il Senato ricorda, è già stato approvato, ma a qui abbiamo una proposta presentata dai senatori Bordonaro e Guarneri, proposta che porterebbe il numero 21 *bis* e così concepita:

Art. 21 *bis*.

La facoltà del Governo di iscrivere di ufficio nel catalogo i monumenti e gli oggetti d'arte e di antichità appartenenti ai privati riguarda i capolavori di pubblica notorietà, quelli cioè la cui esportazione dal Regno, o la negletta conservazione costituirebbe danno grave ed irreparabile per il patrimonio artistico e per la storia italiana.

BORDONARO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BORDONARO. Io dispenso il Senato dal sentir ripetere le medesime ragioni che m'indussero a presentare quest'emendamento che del resto, come sapete, era già stato accolto dall'onor. relatore della Commissione, il quale ebbe a dirmi che lo trovava ispirato ai concetti medesimi ch'egli aveva sostenuti nella discussione. Se non che trovava alcune parole le quali avrebbero potuto compromettere l'applicazione della legge, limitandone l'azione. ed è perciò che nella forma con cui io presentava l'emendamento, la Commissione non avrebbe potuto accettarlo. Le parole che davano ombra all'onor. relatore erano quelle di « capolavori di pubblica notorietà », che egli non accettava per una doppia ragione: per il significato restrittivo che aveva la parola « capolavori » e e per la qualifica di « notorietà » che non era neppure applicabile a tutti gli oggetti, come per esempio a quelli di scavo, i quali non possono esser noti se non dopo venuti alla luce. Riconosco la giustezza di queste osservazioni, e perciò sono disposto a modificare la mia aggiunta, estendendola alle opere di sommo pregio e togliendo la notorietà.

Un'altra obiezione faceva l'Ufficio centrale alle parole « negletta conservazione ».

Io mi studiavo di dare alla disposizione contenuta nella mia aggiunta un carattere generale, comprensivo, per modo che si potesse applicare a tutti gli oggetti e ai monumenti di la presente legge si occupa.

Ora, per l'ordinamento della legge, la quale

non distingue nettamente per categorie la materia che tratta, può avvenire che le parole «negletta conservazione» si possono confondere con quelle di «negletta custodia», e tale è il caso del significato attribuito a quelle parole dell'onor. presidente dell'Ufficio centrale. Egli credeva che io volessi in questo modo rendere più severa la vigilanza sopra il privato, ed anco più fiscale la legge.

Certamente non poteva questo essere il mio pensiero, mentre io intendevo riferire le parole «negletta conservazione» a quei monumenti in possesso dei privati i quali debbono necessariamente essere annotati nel catalogo privato; quei monumenti potrebbero subire danni fortuiti tali da minacciarne l'esistenza, ed era appunto per assicurarne la conservazione, e l'integrità che io formulavo quell'aggiunta, e non mai per aggravare le responsabilità del proprietario.

Con quelle parole del mio articolo aggiuntivo, io affermo l'iscrizione in catalogo di quei monumenti, affinché il Governo possa provvedere alla loro conservazione.

Io credo che altre obiezioni l'Ufficio centrale non sollevi, ed allora io mi lusingherei di veder accettato il mio emendamento, il quale ormai, al punto in cui son giunte le cose, diventa una necessità imprescindibile per l'attuazione della legge.

Noi abbiamo coll'art. 8 colpiti tutti gli oggetti d'arte che si esportano dal paese, nessuno eccettuato.

Ora, se non precisiamo nel catalogo dei privati (non parlo del catalogo degli enti morali), quali sono questi oggetti sui quali noi imponiamo oltre la tassa, anco il veto, noi di strafforo, coll'approvazione dell'art. 21 verremo non solo ad imporre una vera tassa di esportazione su tutti indistintamente gli oggetti i quali hanno valore artistico anche minimo, ma li colpiremmo di interdetto.

Signori, non ci dissimuliamo la gravità di questa legge, oggi che gli oggetti più comuni della vita portano l'impronta artistica, onde non è improbabile che alle dogane, all'esportazione di un attaccapanni o di una sedia non si sollevi la questione della qualità artistica o meno dell'oggetto. Quindi necessita di precisare ciò che noi intendiamo inscrivere nel catalogo, in altri termini le caratteristiche spe-

ciali che devono avere gli oggetti per essere essere iscritti nel catalogo dei privati.

Dopo ciò, io vi do lettura della mia aggiunta, e mi lusingo che essa incontrerà accoglienza tanto dall'Ufficio centrale quanto dal ministro.

«L'iscrizione d'ufficio nel catalogo di oggetti d'arte e di antichità di proprietà privata si limita ai capolavori e agli oggetti d'arte insigni e rari, la cui esportazione dal Regno costituisca un danno grave e irreparabile per il patrimonio artistico e la storia d'Italia».

PRESIDENTE. Chiedo se questo emendamento all'art. 21 *bis* sia appoggiato.

Chi lo appoggia voglia alzarsi.

(È appoggiato).

CARLE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CARLE. Comprendo le ragioni che hanno indotto l'onor. Bordonaro a proporre il suo emendamento.

Nell'articolo 21, che è già stato votato, si determina bensì ciò che debba contenersi nel catalogo relativo agli oggetti d'arte e di antichità di spettanza degli enti morali, ma non si specifica poi quali oggetti debbano essere indicati nel catalogo relativo ai monumenti e agli oggetti d'arte e di antichità di proprietà privata.

Ora non vi è dubbio, che, anche quanto alle cose d'arte e di antichità spettanti ai privati, è necessario indicare espressamente ed occorrendo inscrivere d'ufficio quelle, che per la loro grande importanza storica ed artistica debbono cadere sotto le disposizioni degli articoli 5 e 6 della presente legge, relative alla denuncia dell'alienazione ed al diritto di prelazione da parte dello Stato.

Parmi tuttavia che l'onor. Bordonaro vada troppo oltre quando pretende che l'iscrizione d'ufficio debba unicamente circoscriversi ai capolavori di pubblica notorietà.

Se si vuole riuscire a qualche cosa di pratico e di utile conviene di necessità lasciare al Governo facoltà di inscrivere d'ufficio tutti quegli oggetti d'arte e di antichità, che, secondo il giudizio di competenti Commissioni, hanno un tale pregio storico ed artistico da obbligare lo Stato a ricorrere a tutti i mezzi che gli sono consentiti da questa legge per impedirne l'esportazione.



LEGISLATURA XXI — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1900-901 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 9 DICEMBRE 1901

Così stando le cose, parmi che l'onor. Bordonaro potrebbe chiamarsi pago se all'ultima parte dell'art. 21 si facesse questa aggiunta: « Nel catalogo dei monumenti e oggetti d'arte e di antichità di proprietà privata, sono espressamente indicati ed iscritti d'ufficio quelli che per la loro grande importanza storica e artistica sono soggetti alle disposizioni degli articoli 5 e 6 della presente legge ».

In tal modo si verrebbe al risultato pratico di fare una distinzione netta fra gli oggetti d'arte e di antichità, di cui deve essere denunciata l'alienazione e per i quali spetta allo Stato il diritto di prelazione, da quelli che per la loro minore importanza storica od artistica non abbisognano di questa speciale tutela dello Stato e possono perciò essere oggetto di libero commercio nei confini dello Stato.

È solo in questo modo che si possono coordinare fra di loro le disposizioni contenute nell'art. 21 che si riferisce al catalogo, con quelle degli articoli 5 e 6 che si riferiscono alla denuncia dell'alienazione e al diritto di prelazione per parte dello Stato.

Questa aggiunta sarebbe anche accettata dall'Ufficio centrale.

PRESIDENTE. L'art. 21 è già votato; si tratterebbe di fare un articolo 21 bis.

CARLE. Quanto a ciò, io mi rimetto.

VITELLESCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

VITELLESCHI. La discussione avviene fra gl'innamorati dell'arte e fra quelli che, essendo in un'assemblea politica, intendono di conservare certi rispetti al diritto privato.

Io sono innamorato dell'arte; ma sono anche senatore, e come senatore chiedo che queste invasioni nella vita privata debbono essere le minori possibili.

Io sono larghissimo per le disposizioni prese in riguardo all'Amministrazione pubblica perchè debbono stare sotto la tutela dello Stato. Ma quando andiamo alla proprietà privata, ci vogliono ragioni molto gravi per potersi introdurre negli interessi privati.

Ora la proposta del senatore Carle si aggira in un circolo vizioso, perchè mentre l'art. 5 parla degli oggetti appartenenti agli enti, qui ci pongono gli oggetti appartenenti ai privati sotto lo stesso regime.

La proposta del senatore Bordonaro mette

un freno all'opera di estimazione delle Commissioni che di fatto poi si riducono ad una persona mandata dal Ministero, ma quella del senatore Carle non pone alcun limite. Secondo lui, si dovrebbe lasciare le cose come sono ora, vale a dire il Ministero stabilisca per mezzo di persone che si chiamano Commissione e che sono il più delle volte persone di fiducia più o meno intelligenti di arte, la misura in cui un privato può disporre della sua proprietà. Così la proprietà è sparita...

CODRONCHI, *relatore*. Non è sparita.

VITELLESCHI ...Insomma è sottomessa ad un regime, che è una mezza espropriazione.

Quando si parla di un altissimo interesse di Stato, quando si dice che si preferisce che quegli oggetti d'arte, i quali fanno la rino- manza artistica dell'Italia, restino tra noi anzichè vadano a Berlino, si ha ragione, e fino ad un certo punto capisco che vi difendiate. Ma, quando si tratta di un quadro che ha solamente una importanza artistica, che fra le altre cose anche questa importanza è sottoposta alla moda, la cosa è ben diversa.

In sostanza voi entrate nelle case dei privati per mettere l'embargo sopra oggetti di loro proprietà col pretesto, che l'Italia non vuole perdere gli oggetti d'arte. Signori, pensateci. Fra le altre cose ognuno si guarderà bene di acquistare più niente, perchè non avete voluto restringere questa misura agli oggetti italiani. Non vi sarà più un italiano, che compererà un quadro all'estero, perchè arrivato qui vi capita il Ministero dell'istruzione pubblica, e ci mette l'embargo. Perdonatemi ma questo non è serio. Capisco che voi quando vi trovaste in presenza di un S. Sebastiano del Perugino, che malgrado le vostre leggi è finito all'estero perchè più le vostre leggi sono esose, e più ve le frodano; voi sforziate i limiti del rispetto della proprietà.

E del resto un privato non potrà negare di possedere il suonatore di violino di Raffaello che è andato all'estero anch'esso. Ma sarebbe odioso andare ad esaminare tutti i quadri che abbiano un qualche valore. Praticamente poi non ci arriverete mai.

Contentatevi di catalogare gli oggetti che hanno un valore singolarissimo. Ma il resto lasciatelo, se non volete che continui ad accadere quello che già è accaduto, che cioè si mette tutta una galleria dentro i bagagli di

una compagnia comica, e si porta via. E se chi ha fatto ciò non ha ricevuto dalla opinione pubblica quella disapprovazione che sarebbe stata da aspettarsi, è proprio perchè si tratta di atti di rivolta giustificati da leggi insopportabili.

Dunque io faccio piena adesione all'articolo proposto dal senatore Bordonaro, e spero che la Commissione vorrà essere abbastanza discreta per accettarlo, per far cosa pratica ed onesta. Altrimenti non farà cosa onesta, perchè invaderete la proprietà privata più di quel che ne abbiate il diritto, nè pratica perchè vi sottrarranno tutto quel che vorranno.

CODRONCHI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CODRONCHI, *relatore*. Noi siamo interamente rientrati nella discussione dell'art. 21. Dopo che quell'articolo fu deliberato, pare che il senatore Bordonaro voglia con questo articolo aggiuntivo, ritogliere tutto ciò che il Senato ha votato.

L'aggiunta del senatore Bordonaro contiene la parola *capolavoro*. Qui ci sono certamente molte persone competentissime in arte, ma io vorrei che fossero presenti artisti e critici d'arte perchè mi dicessero come si possa definire la parola *capolavoro*!

Non vedete che così fareste una legge che darebbe luogo ad interpretazioni difficili e a numerose contestazioni?

Il senatore Vitelleschi dice: rispettate la proprietà privata; capisco che ve ne occupiate quando si tratta di un capolavoro, per tutte le altre opere dovete rispettare il diritto di proprietà.

Ma il principio si violerebbe sempre; una volta che riconoscete il diritto nello Stato di metter le mani sopra certe opere d'arte, siano, o no, capolavori, il principio è ammesso e quindi secondo l'onorevole Vitelleschi sarebbe violato il diritto di proprietà.

(*Segni di diniego del senatore Odescalchi*).

L'onorevole Odescalchi, membro dell'Ufficio centrale, sempre d'accordo con noi, pare che ora non lo sia più, me ne dispiace, ma gli ricordo che questo disegno di legge l'abbiamo votato insieme concordemente.

Ma andiamo innanzi. Il senatore Vitelleschi dice: voi legittimerete la rivolta.

Purtroppo in Italia c'è questo costume di ri-

bellarsi sempre alle leggi; ed io credo che ciò accada non perchè le leggi siano cattive, ma perchè il costume politico è cattivo, e noi lo peggioriamo biasimando noi stessi le leggi che noi abbiamo fatto.

Si è pure parlato della *moda*: ma questa è una riprova della difficoltà di definire il *capolavoro*, perchè quando voi ammettete che un Rubens, o un Guercino possano cadere di moda, voi non potrete classificare fra i capolavori un'opera che non lo sarà oggi e può diventarlo domani.

Finalmente è stato detto dall'onorevole Bordonaro: voi con questo sistema impedirete che si vada più a comprare un quadro all'estero, poichè, quando sarà in Italia, correrà il rischio di non poter più uscire.

Non so se questo succederà; osservo solo che quadri di autori stranieri sono venuti in Italia posteriormente alla legge dei diversi Stati che impedivano l'esportazione.

BORDONARO. Nessuno.

CODRONCHI, *relatore*. Ne faremo la nota.

Il senatore Vitelleschi ha detto che abbiamo qui gl'innamorati dell'arte, ma abbiamo anche gl'innamorati del rispetto ai diritti di proprietà, quasichè noi con questa legge fossimo venuti a violarli.

Noi amiamo l'arte, ma amiamo anche il diritto di proprietà, e non vogliamo violazioni di libertà, e crediamo, come abbiamo detto tante volte in questa discussione, esser necessario che lo Stato impedisca l'esodo degli oggetti d'arte dall'Italia, perchè ciò costituisce una disgrazia ed una vergogna. Le opere d'arte del resto costituiscono un diritto di proprietà speciale diverso dagli altri diritti.

Abbiamo imitato le leggi esistenti, e potrei ricordare tutta una letteratura per dimostrare che la difesa delle opere d'arte è divenuto un supremo bisogno nazionale, per coloro che considerano l'arte come una gloria, e come elemento di ricchezza.

Dopo tutte queste considerazioni, noi non possiamo accettare l'articolo aggiunto dal senatore Bordonaro.

Se quell'articolo venisse accettato, si recherebbe grande nocimento alla legge, perchè quando si tratterà di definire che cosa sia un capolavoro, scoppieranno tante contestazioni,

che l'inventario delle ricchezze artistiche private si potrà difficilmente eseguire.

PRESIDENTE. Non sarebbe il caso di rinviare l'emendamento all'Ufficio centrale affinché lo esaminasse in confronto ai proponenti per addivenire ad una formola accettabile?

BORDONARO. Dopo le dichiarazioni del relatore che decisamente lo rigetta, che figura si fa ad andare ad implorare il suo consenso quando lo ha già preventivamente negato?

Però, se il Presidente lo desidera, accetto anche il rinvio alla Commissione.

CODRONCHI, *relatore*. L'Ufficio centrale per dovere di cortesia e per riguardo e deferenza all'onor. proponente, non può non accettare di discutere questo emendamento in suo concorso e col concorso dell'onor. ministro. Auguriamoci di poterci mettere d'accordo, ma mi pare un po' difficile.

PRESIDENTE. Ho fatto questa proposta, tanto più che all'articolo 34 vi sono due emendamenti, i quali sarà opportuno che siano esaminati dall'Ufficio centrale, perchè non vengano nuovi davanti al Senato.

CODRONCHI, *relatore*. Sopra questi emendamenti siamo già d'accordo. Uno del senatore Guarneri fu accolto dall'Ufficio centrale. Per quello Guarneri-Bordonaro, che riguarda le copie, ci potremo mettere facilmente d'accordo.

Sarà difficile intendersi sull'ultimo articolo.

Ad ogni modo, se il presidente lo desidera, l'Ufficio centrale potrà tenere una seduta invitandovi il ministro ed i proponenti, per vedere se sia possibile intenderci, e nella tornata pubblica di domani potremo riferire sul risultato dei nostri studi.

DI SAMBUY. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI SAMBUY. Il presidente e relatore della Giunta centrale ha motivato la ripugnanza che ha l'Ufficio stesso ad accettare l'emendamento Bordonaro, per la parola *capolavoro*, che reputa foriera di gravi conseguenze nell'applicazione della legge, ed io sono costretto in buona fede a dargli ragione.

La parola *capolavoro* non deve essere messa in quest'emendamento e sono certo che il senatore Bordonaro vorrà togliere questa parola troppo indefinita. Allora verrà a sparire la divergenza che corre fra la Giunta centrale ed

il proponente e si potrà senz'altro continuare la discussione.

Vorrei poi in questo momento sgombrare il terreno da una delle affermazioni troppe volte ripetute in questa discussione perchè meno esatta.

Si è detto che tutti gli altri paesi proibiscono l'esportazione. Non è esatto, e non bisogna mettere avanti come dato positivo un'erronea affermazione.

Chi non ha nozione delle importantissime vendite di oggetti d'arte che si fanno in Inghilterra? Chi non ha assistito e forse comperato degli oggetti d'arte all'Hôtel Drouot?....

CODRONCHI, *relatore*. Non ho detto questo, io ho parlato di *Stati italiani*, ed ho aggiunto che c'è tutta una letteratura in Francia per sostenere che anche per la proprietà privata si deve regolare l'esportazione.....

DI SAMBUY. Non ho detto che l'onor. Codronchi abbia affermato questo in Senato, ma ho detto che in Senato si era apertamente proclamato che negli altri paesi era vietata l'esportazione degli oggetti d'arte, e ripeto che questo non è esatto, e riprendo quanto diceva. All'Hôtel Drouot si vede giornalmente mettere all'asta degli oggetti d'arte di grande pregio.

Si è citato l'altro giorno l'«Angelus» di Millet. Or bene, quel quadro fu comprato per 300,000 lire da un americano ed esportato dalla Francia senza nessun impedimento.

Un francese ha creduto, per lodevolissimo sentimento patriottico, conservare alla Francia un dipinto che aveva sollevato molto rumore intorno a sè. Andò in America, ricomprò il quadro pagandolo 200,000 lire in più e l'ha riportato in Francia, attribuendogli un valore molto discutibile di mezzo milione. Questo prova, o signori, che ove non è inceppato il movimento artistico, sorge altissimo il sentimento dell'arte. Così fosse convinta l'Italia che libero lasciando il commercio delle cose d'arte, si prende un'invidiabile situazione artistica! Questa altissima situazione artistica voi fate perdere all'Italia.

BORDONARO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BORDONARO. Per amore di conciliazione ritiro la parola «capolavoro» e potremo così continuare la discussione, se questa parola è ciò che

costituisce il dissidio fra me e l'Ufficio centrale.

PRESIDENTE. Io non posso sapere, se togliendo questo parola, l'Ufficio centrale aderisca al suo emendamento.

NASI, *ministro della pubblica istruzione*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

NASI, *ministro della pubblica istruzione*. Se il Senato crederà di accettare la proposta di rinvio affinché questo emendamento sia ancora con maggior ampiezza discusso in seno all'Ufficio centrale, non ho alcuna obiezione a fare e mi rimetto intieramente alla sua decisione, perchè a me piace sommamente che si discuta a fondo ogni parte di questa legge per venire alla formula più razionale e più pratica.

Però devo dichiarare che l'abbandono della parola *capolavoro*, non risolve, a mio modo di vedere, la questione.

In questo argomento, come osservò giustamente l'onor. Vitelleschi, vi è una parte teorica, ed essa fu largamente svolta nella discussione, ma vi è una parte pratica, e su questa ho l'onore di richiamare nuovamente l'attenzione del Senato.

Quali sono, in ultima analisi, i motivi per cui si muovono opposizioni al catalogo, per cui si vorrebbe limitarlo agli oggetti di grandissimo pregio? Il timore che il Governo, col l'inscrivervi anche oggetti di valore secondario venga ad attentare, senza giustificabili ragioni d'interesse pubblico, alla libertà del privato.

Ma consideri il Senato quanto siano lievi le conseguenze che a danno della libertà del privato vengono dalla iscrizione di un oggetto nel catalogo, e non potrà fare a meno di riconoscere ingiustificato siffatto timore, e inutili le disposizioni restrittive che volessero adottarsi.

Questo progetto di legge rappresenta, in confronto a quelli che per lo innanzi vennero presentati al Parlamento, il massimo rispetto alla proprietà privata.

È la prima volta che si riconosce al proprietario di oggetti d'antichità e d'arte l'assoluto diritto di alienarli.

Se la vendita avviene all'interno, lo Stato non vi si oppone, e soltanto desidera che questa vendita sia denunziata per poter continuare ad

esercitare sull'oggetto passato al nuovo proprietario la necessaria vigilanza.

Il solo vincolo che in pratica si impone alla proprietà in seguito all'iscrizione in catalogo, è il diritto di prelazione a parità di condizioni. Ma la proprietà privata in che è offesa dal diritto di prelazione? Crede proprio il Senato che sia un grave danno per il possessore di un oggetto d'antichità o di arte cederlo allo Stato anzichè ad altri, senza rimetterci un soldo nel prezzo, e poter continuare così a godere come cittadino di ciò che prima godeva come privato?

Ridotti a questo *minimum* i diritti dello Stato, non ha alcuna importanza la questione circa il maggiore o minore pregio che debbono avere gli oggetti da iscriversi in catalogo...

VITELLESCHI. Per gli effetti delle tasse, sì.

NASI, *ministro dell'istruzione pubblica*... Scusi, onorevole Vitelleschi, ma qui c'è un malinteso. Dichiarai nella discussione e proposi che fosse anche meglio dichiarato nella legge, mediante un'aggiunta all'art. 8 (e quest'aggiunta fu approvata), che la tassa progressiva d'esportazione è applicabile a qualunque oggetto di antichità ed arte che parta per l'estero e non solo a quelli notati nel catalogo. Vuol dire che se l'oggetto ha un piccolo valore, pagherà pochissimo, pagherà molte se ha grande pregio.

E concludendo, poichè l'iscrizione in catalogo non ha nessun effetto riguardo all'esportazione, e lievissimi ne ha riguardo alla vendita all'interno, mi pare inutile creare un argomento di disputa e di contesa per sapere se un oggetto è un capolavoro o meno.

Ricordo anche la giustissima osservazione dell'onorevole relatore, il quale ha detto che non è da temersi, anzi deve escludersi il timore che l'iscrizione nel catalogo sia eccessiva, inquantochè l'art. 1° dice espressamente che le disposizioni della presente legge sono applicabili agli immobili ed agli oggetti mobili che abbiano pregio per l'antichità o per l'arte. Evidentemente nel catalogo saranno iscritte soltanto quelle cose che abbiano un pregio notevole, e più che l'eccesso potrà forse verificarsi qualche manchevolezza del catalogo, essendo possibile, anzi probabile che molti oggetti, anche di grande pregio di proprietà privata, sfuggano all'attenzione del Governo. Ma sia pure che una Commissione ministeriale ecceda: il

danno della proprietà privata non esiste. È un malinteso questo che tenevo a dissipare.

Di maggiore importanza è l'osservazione già fatta dall'onor. Odescalchi. Si stabilisca un termine di tempo per la compilazione di questo catalogo, affinché essa non vada troppo in lungo come suol accadere alle pubblicazioni dello Stato.

Questa raccomandazione sarei disposto ad accettarla. E se anche si teme che il Ministero ecceda, abusi, affidi a persone incompetenti la compilazione del catalogo, e che quindi vi si iscrivano oggetti d'arte che non abbiano importanza, si introducano pure altre garanzie, e se non si ha fiducia in quelle che il Governo stabilirà nel regolamento, si aggiungano pure alla presente legge. Si istituisca, se pare al Senato, una Commissione che debba dare il giudizio sugli oggetti che meritano di entrare nel catalogo. Ma distinguere con una definizione aprioristica gli oggetti da iscriversi e quelli da non iscriversi, non mi pare opportuno, anzi mi par pericolosissimo. E, come ho detto or ora, non è neppure utile per rispetto alla proprietà privata.

PRESIDENTE. Le parole del ministro mi pare dimostrino ancora di più la necessità del rinvio alla Commissione della proposta Bordonaro e Guarneri.

Chi crede che si debba rinviare all'Ufficio centrale l'esame ulteriore delle proposte Bordonaro e Carle è pregato di alzarsi.

(È approvato).

NASI, *ministro della pubblica istruzione*. Domando la parola per una dichiarazione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

NASI, *ministro della pubblica istruzione*. Il senatore Carta-Mameli ha accennato ad alcune opere di trasformazione che in Verona si intenderebbero eseguire a danno di una piazza monumentale, quella detta delle Erbe.

Il Governo non ha avuto alcuna notizia della cosa, ma stasera stessa telegraferò al prefetto per sapere se la notizia sia fondata, e non dubiti l'onor. Carta-Mameli che mi servirò di tutti i mezzi che le leggi mi consentono per impedire che vengano deturpati gli edifici monumentali di quella piazza.

Certamente non mi sarà possibile ottenere un completo risultato, se non avrò l'aiuto delle autorità locali, e mi giova sperare che queste abbiano per i monumenti che onorano e ren-

dono bella la loro città quello stesso amore che per essi dimostrano i forestieri.

Ma spero che facile mi sarà riuscire nell'intento, perchè già altra volta, quando volevasi in Verona modificare l'aspetto di un palazzo monumentale, il Municipio si unì al Ministero dell'istruzione in un'energica azione contro il proprietario, e il deturpamento fu impedito.

CARTA-MAMELI Io ringrazio l'onorevole ministro di queste sue parole rassicuranti.

PRESIDENTE. Rinvieremo il seguito di questa discussione a domani.

#### Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Prego i signori senatori segretari di procedere allo spoglio dei voti.

(I senatori segretari fanno l'enumerazione dei voti).

#### Giuramento del senatore Gandolfi.

PRESIDENTE. Essendo presente nelle sale del Senato il senatore Gandolfi, di cui vennero convalidati i titoli per la nomina a senatore in tornata, invito i signori senatori Ricotti e Codronchi d'introdurlo nell'aula.

(Il senatore Gandolfi viene introdotto nell'aula e presta giuramento secondo la consueta formula).

PRESIDENTE. Do atto al signor Antonio Gandolfi del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

#### Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto del disegno di legge:

Approvazione di due atti addizionali agli accordi internazionali per la tutela della proprietà industriale firmati a Bruxelles fra l'Italia e vari altri Stati il 14 dicembre 1900 (N. 136).

Votanti . . . . .	91
Favorevoli . . . . .	88
Contrari . . . . .	3

Il Senato approva.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani alle ore 14.30.

---

LEGISLATURA XXI — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1900-901 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 9 DICEMBRE 1901

---

I. Relazione della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori.

II. Seguito della discussione del disegno di legge:

Conservazione dei monumenti e degli oggetti di antichità e d'arte (N. 30).

III. Interpellanza del senatore Maragliano al ministro della pubblica istruzione « Sulla progettata istituzione di cattedre di patologia esotica ».

IV. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Concessioni speciali per determinati trasporti sulle strade ferrate del Mediterraneo, dell'Adriatico e della Sicilia (N. 208);

Maggiore spesa per il monumento in Roma a Giuseppe Mazzini (N. 213).

La seduta è sciolta (ore 17 e 35).

---

Licenziato per la stampa il 14 dicembre 1901 (ore 11.30).

F. DE LUIGI

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche

---